

## **CHIARIMENTI E ISTRUZIONI PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO DA PARTE DEGLI AVVOCATI E DEI PRATICANTI AVVOCATI**

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, in data 13 luglio 2007, il testo del Regolamento della Formazione continua, poi recepito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, e dall'intera Unione degli Ordini Regionali della Puglia con successiva delibera del 28.11.2007

Il regolamento del CNF prevede un periodo formativo triennale, stabilendo un numero complessivo di crediti per ogni triennio pari a 90, **a partire dal 1° gennaio 2011**, allorché la normativa andrà a regime.

In parziale deroga al suddetto regolamento, l'Unione Regionale degli Ordini Pugliesi, con la citata delibera, ha ridotto i crediti formativi a 75 per triennio, di cui sessanta in materie di diritto e 15 in deontologia, ordinamento e previdenza prevedendo che l'aggiornamento in tema di deontologia sia riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

E' bene rammentare, tuttavia, che per il primo triennio (2008/2010) è prevista una

### **Disciplina transitoria**

#### **1) Numero dei crediti da acquisire per il triennio 2008/2010.**

**Nel triennio 1/1/2008 – 31/12/2010**, ogni iscritto dovrà conseguire, complessivamente, almeno **cinquanta** crediti.

Chi abbia compiuto entro il primo settembre 2007 od abbia a compiere entro il primo settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo il numero dei crediti è ridotto a **venti** nel triennio.

#### **2) Eventi Formativi e accreditamento.**

Gli eventi formativi sono quelli indicati nell'art. 3 Regolamento C.N.F.

Con specifico riferimento ai corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde i crediti formativi potranno essere conseguiti a condizione che l'evento sia stato preventivamente accreditato:

- a) dal Consiglio Nazionale Forense;
- b) dal Consiglio dell'Ordine di Lecce;
- c) da qualsiasi altro Consiglio dell'Ordine nel cui ambito territoriale si svolga l'evento formativo, purché sia possibile il controllo effettivo della partecipazione.

Potranno altresì essere accreditati, **su richiesta dell'interessato**, anche eventi non programmati. In tal caso sarà necessario fare un'apposita istanza al Consiglio dell'Ordine, allegando l'attestato di partecipazione e la documentazione relativa all'evento seguito. Il COA provvederà in merito con decisione motivata.

#### **3) Adempimenti degli iscritti**

Entro il **31/03** di ogni anno solare ciascun iscritto deve depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine una sintetica relazione che certifichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

Costituiscono illecito disciplinare (Art. 6 Regolamento CNF) il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

**Per il triennio 2008 – 2009 – 2010 può essere depositata unica relazione entro il 31/03/2011**

#### **4) Esoneri:**

L'art. 5 del Regolamento del CNF prevede le ipotesi di esonero, dispensa e riduzione dei crediti formativi.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine determinare ulteriori ipotesi non contemplate nel citato Regolamento.

Resta fermo per quanto non espressamente previsto quanto disposto dal Regolamento del C.N.F., da quello adottato dal Consiglio e dalla deliberazione dell' 11/01/2009 che sono disponibili oltre che nel sito ufficiale dell'ordine ([www.ordineavvocatilecce.it](http://www.ordineavvocatilecce.it)) anche presso la segreteria del Consiglio.

Manda alla Segreteria perchè provveda a dare la massima pubblicità al documento approvato mediante pubblicazione sulla rivista dell'Ordine e sul sito ufficiale, affissione di manifesti ed invio del documento a mezzo e- mail a tutti gli iscritti.

Approvata con deliberazione dell' 11/02/2009